



CIA in pillole!

ART. 8 - 10

Edizione aprile 2015

UNISIN

UNITÀ SINDACALE FALCI SILCEA

Art. 8 - Part Time

L'articolo 8 del CIA regola il lavoro part time. Tale articolo è stato parzialmente modificato da un accordo aziendale del 31/03/2011.



La durata del rapporto di part time può essere di 12 o 24 mesi (rinnovabile con successiva richiesta).

La durata dell'orario di lavoro settimanale può variare da un minimo di 15 ad un massimo di 32,5 ore.

Le domande possono essere presentate in un'unica sessione entro il 31 gennaio di ogni anno e l'azienda si impegna a dare risposta entro il 31 marzo. La decorrenza è fissata a partire dal 1 giugno successivo. E' possibile presentare richieste anche "fuori sessione" entro 45 giorni dalla data di inizio del part time e l'azienda si impegna a dare risposta entro 1 mese. La scadenza sarà comunque il 31 maggio successivo.



Per la definizione della graduatoria delle richieste di part time, l'articolo 8 prevede una tabella di punteggi. Il personale part time, che svolga formazione oltre il proprio orario di lavoro, può scegliere fra il recupero compensativo, o il pagamento delle ore eccedenti (con l'importo della normale paga oraria).

Per i quadri direttivi, invece, le ore eccedenti rientrano nell'ambito della cosiddetta "autogestione", ovvero nella quota forfettaria di ore di straordinario annuali.

Art. 9 -Permessi

Il CIA prevede una serie di permessi che possono essere retribuiti o non retribuiti.



I permessi retribuiti sono:

- 3 giorni annui per il primo decesso nell'anno di coniuge (anche legalmente separato) o convivente (come risultante da certificazione anagrafica) o parente entro 2° grado (anche non convivente)
- 3 giorni per i successivi decessi nell'anno di coniuge, convivente o dei seguenti parenti: genitori, fratelli, figli, nonni
- 1 giorno per il decesso dei seguenti parenti o affini: zii, nipoti e suoceri
- 3 giorni annui complessivi per grave infermità documentata e certificata da un medico di coniuge o convivente o parenti entro il 2° grado (Legge 53/2000)



- 3 giorni per la nascita di ogni figlio
- 15 ore annue per cure fisioterapiche (comprehensive del tempo di viaggio) dietro presentazione della relativa documentazione medica attestante l'effettivo ciclo di cure (anche in unica soluzione) e preavviso di almeno 5 giorni lavorativi al diretto responsabile.

L'azienda concede permessi retribuiti anche per le visite mediche. Il dipendente deve produrre certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria. Sono coperti da permesso anche i tempi di viaggio entro un massimo di 30 minuti prima e dopo la visita. Per le città di Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli i tempi di viaggio sono aumentati ad 1 ora.



Sono previsti anche permessi non retribuiti. Nello specifico:

- 2 giorni annui per rilevanti interessi di famiglia e gravi motivi di natura privata, fruibili anche ad ore
- per assistenza ai figli ammalati di età compresa fra i 3 e gli 8 anni, vengono concessi permessi per la durata al massimo della malattia, comprovata da certificazione medica
- per assistenza ai figli ammalati, comprovati da certificazione medica, di età compresa fra gli 8 ed i 12 anni, il permesso previsto è per un massimo di 5 giorni lavorativi annui, con possibilità di frazionarli

I permessi per malattia del figlio fino al terzo anno di età, sono regolamentati dalla legge 151/2001.

Art. 10 - La Polizza Sanitaria

La polizza sanitaria è uno degli argomenti la cui regolamentazione è demandata dal CCNL al CIA.

Tale articolo è stato modificato da un accordo aziendale del
28/12/2011.



Il costo della polizza è a carico dell'azienda, per le aree professionali e i quadri direttivi si estende al nucleo familiare.

E' stipulata a favore del personale con contratto a tempo indeterminato.

L'azienda versa un importo massimo di €. 475,00 per ogni dipendente senza nucleo familiare ed €. 715,00 per i dipendenti con nucleo familiare.